

Verbale di Accordo (prot n. 29032021)

Il giorno, 29 marzo 2021, si sono incontrati in via telematica:

la Società Wind Tre S.p.A., Wind Tre Italia S.p.A.,

e

la Segreteria Nazionale e territoriali di UGL Telecomunicazioni e la RSU

hanno sottoscritto il seguente Accordo:

Premesso che:

- a) il 25 giugno 2020 le parti hanno sottoscritto un Accordo nel quale è stato condiviso un “Piano di riqualificazione e gestione delle efficienze”, ispirato a principi di riqualificazione professionale, tutela occupazionale e razionalizzazione organizzativa, che, tra le altre cose, prevede:
 1. incentivazione all’esodo, accompagnato, quando le misure governative lo consentiranno, dal ricorso alla procedura di licenziamento collettivo, di cui alla l. 223/91, attraverso il criterio della non opposizione al licenziamento;
 2. attivazione dell’art. 4, commi da 1 a 7 ter, l. 92/2012, per il prepensionamento di un numero massimo di 100 dipendenti;
- b) il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.27 (Decreto Cura Italia) e il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella L. 17 luglio 2020, n. 77 (Decreto Rilancio) hanno determinato la sospensione del ricorso, da parte dei datori di lavoro, alle procedure di licenziamento collettivo fino al 17 agosto 2020;
- c) il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) prevedeva che l’avvio di una procedura di licenziamento collettivo di cui all’art. 4, 5 e 24 della l. 223/1991 e il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo fossero preclusi ai datori di lavoro che non avessero integralmente fruito della CIG «causale Covid» o dell’esonero contributo ex art. 3 D.L. 104/2020 fino al 31 dicembre 2020;
- d) il medesimo D.L. 104/2020 prevedeva la possibilità di stipulare Accordi Collettivi aziendali, per regolare sistemi di risoluzione non oppositiva del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che intendevano aderire a tali Accordi e che in tal caso fosse anche riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. (i.e. Naspi);
- e) le Parti, il 2 ottobre 2020, hanno stipulato un Accordo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal co. 3, art. 14, D.L. 104/2020, per i lavoratori che intendevano risolvere il

- proprio rapporto di lavoro mediante risoluzione consensuale entro e non oltre il 31 dicembre 2020;
- f) il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori) e Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 hanno prorogato, rispettivamente, al 31 gennaio 2021 e al 31 marzo 2021 la preclusione al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo di cui all'art. 4, 5 e 24 della l. 223/1991 e il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
 - g) le Parti, il 12 gennaio 2021, hanno stipulato un Accordo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal co. 311, art. 1, Legge 178/2020, per i lavoratori che intendevano risolvere il proprio rapporto di lavoro mediante risoluzione consensuale entro e non oltre il 31 marzo 2021;
 - h) il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 ha prorogato al 30 giugno 2021 la preclusione al ricorso alle procedure di licenziamento collettivo di cui all'art. 4, 5 e 24 della l. 223/1991 e il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo;
 - i) il medesimo D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 prevede che possano continuare ad essere stipulati Accordi Collettivi aziendali, che prevedano sistemi di risoluzione non oppositiva del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tali Accordi e che in tal caso è anche riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. (i.e. Naspi);

Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.
2. Le parti convengono che al fine di favorire gli esodi volontari funzionali alla gestione delle efficienze determinate dall'implementazione del piano industriale verrà riconosciuto un incentivo all'esodo, secondo gli importi, lo schema e le scansioni temporali previste nell'Allegato 1 dell'Accordo 25 giugno 2020, ai lavoratori che risolveranno il proprio rapporto di lavoro mediante risoluzione consensuale.
3. I lavoratori interessati saranno tenuti a rappresentare la propria volontà ad aderire al programma di incentivazione inserendo i propri dati all'interno dell'applicativo che verrà appositamente predisposto nella intranet aziendale.
4. L'Azienda darà un riscontro ai dipendenti entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta e l'accettazione della richiesta dei lavoratori sarà subordinata alla verifica delle esigenze tecnico organizzative aziendali previste dall'Accordo citato.
5. Il pagamento dell'incentivo all'esodo avverrà esclusivamente e subordinatamente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede sindacale.
6. Gli importi previsti quale incentivo all'esodo sono da intendersi aggiuntivi rispetto al T.F.R. maturato e alle competenze di fine rapporto e saranno corrisposti ai sensi del

D.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella L. 26 luglio 1988, n. 291, art. 4, 2° comma bis.

7. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal co. 11, art. 8, D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 per i lavoratori che risolveranno il proprio rapporto di lavoro mediante risoluzione consensuale entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Letto, confermato e validato digitalmente

per le Società

				Vuoi sottoscrivere accordo sindacale del 29 marzo 2021 di proroga NASPI al 30 giugno 2021 del quale è stata data lettura in pari data?
ID	Ora di inizio	Ora di completamento	Nome	

per la segreteria nazionale UGL Telecomunicazioni

SEGRETERIA NAZIONALE UGL	FAVOREVOLE	CONTRARIO
Stefano Conti	x	

				Vuoi sottoscrivere accordo sindacale del 29 marzo 2021 di proroga NASPI al 30 giugno 2021 del quale è stata data lettura in pari data?
ID	Ora di inizio	Ora di completamento	Nome	